DDL su Città metropolitane, Province, unioni e fusioni di Comuni:all’esame della Camera dei Deputati

---

11 Ottobre 2013
E’ stato assegnato, in prima lettura, in sede referente, alla Commissione Affari Costituzionali, il disegno di legge di iniziativa governativa recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni ” (**DDL 1542/C** – Relatore On. Daniela Gasparini del Gruppo parlamentare PD), collegato alla manovra di finanza pubblica.

Il provvedimento, in particolare, è finalizzato a:

Istituire e disciplinare l’ordinamento di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria,già previste dal Testo Unico degli enti Locali (Dlgs 267/2000) e dalla Costituzione.Al riguardo, viene stabilito che in sede di prima applicazione le città sono **costituite** a decorrere **dal 1° gennaio 2014** sul territorio delle province omonime.
Per la città metropolitana di Roma Capitale è prevista una disciplina differenziata.
Vengono, altresì, definiti gli organi delle città metropolitane, nonché i contenuti e le modalità di adozione dei relativi statuti.

– Introdurre una **nuova disciplina delle province**, a seguito del venir meno delle norme previgenti (contenute nei decreti-legge 201/2011 e 95/2012) dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale (con sentenza 220/2013), in quanto adottate con lo strumento del decreto-legge. Si tratta, comunque, di **norme transitorie**, come espressamente indicato all’art. 1, comma 3 e all’art. 11, comma 1 del testo, in vista della soppressione di tali enti prevista dal disegno di legge costituzionale, anch’esso di iniziativa governativa all’attenzione della Commissione Affari Costituzionali della Camera (**DDL 1543/C** – *esame non ancora iniziato*).

– Definire una disciplina organica delle **unioni di comuni** con la finalità di pervenire a una normativa coerente e strutturata dell’istituto e a riformare l’istituto della **fusione di comuni** per facilitarne l’accorpamento.

Con apposite disposizioni vengono definite le **funzioni fondamentali** delle città metropolitane che sono:

– adozione annuale del **piano strategico del territorio metropolitano**;
– **pianificazione territoriale generale**, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di interesse della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni ricompresi nell'area;
– strutturazione di **sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici**, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
– **mobilità e viabilità**, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
– **promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale**, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico annuale del territorio;
– promozione e coordinamento dei sistemi di **informatizzazione e di digitalizzazione** in ambito metropolitano;
– funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, nonché le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

Viene, altresì, stabilito che le **province** esercitano, esclusivamente e in via transitoria, le **funzioni di**:

– **pianificazione territoriale provinciale di coordinamento**, nonché **tutela e valorizzazione dell'ambiente**, per gli aspetti di competenza;
– **pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale,** autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché **costruzione**, classificazione e gestione delle **strade provinciali** e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
programmazione provinciale della rete scolastica.